

COMUNE DI VASANELLO

Provincia di Viterbo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE PROPRIE DEL COMUNE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 16/02/199
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 24/06/2010

CAPO I - FINALITA' - GESTIONE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Entrate Tributarie
- Art. 3 - Entrate Patrimoniali
- Art. 4 - Potere Regolamentare
- Art. 5 - Determinazione incidenza tributaria
- Art. 6 - Gestione Servizio

CAPO II - RESPONSABILITA'

- Art. 7 - Il Funzionario responsabile
- Art. 8 - Verifica e controllo
- Art. 9 - Liquidazione
- Art. 10 - Accertamenti e rettifiche

CAPO III - SANZIONI

- Art. 11 - Competenza
- Art. 12 - Rappresentanza processuale
- Art. 13 - Riscossione volontaria
- Art. 14 - Riscossione coattiva
- Art. 15 - Modifiche accertamenti

CAPO IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 16 - Ambito applicazione
- Art. 17 - Attivazione d'ufficio
- Art. 18 - Attivazione del contribuente
- Art. 19 - Definizione
- Art. 20 - Effetti
- Art. 21 - Riduzione sanzioni

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 22 - Entrata in vigore
- Art. 23 - Abrogazioni

CAPO I
FINALITA' E GESTIONE

ART.1
OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le entrate proprie del Comune, ad eccezione di quelle regolate da fonti normative preordinate, al fine di individuare i cespiti di entrata e regolamentarne l'accertamento, liquidazione e riscossione.

ART.2
ENTRATE TRIBUTARIE

1. Costituiscono entrate tributarie i prelievi fiscali a carico dei contribuenti connessi a principi generali di ordine fiscale o alle prestazioni ed utilizzazione di servizi pubblici.
2. A tal fine sono individuati le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote o tariffe di tassazione.

ART.3
ENTRATE PATRIMONIALI

1. Costituiscono entrate patrimoniali tutti gli introiti derivanti dall'uso di beni, canoni, proventi di servizi non oggetto di tassazione, contribuzioni e tutte le altre che non rientrano nel precedente art. 2.

ART.4
POTERE REGOLAMENTARE

1. Il Comune adotta uno o più regolamenti diretti a disciplinare le entrate comunali.
2. I regolamenti disciplinanti la materia tributaria entro 30 gg. dalla loro esecutività sono trasmessi al Ministero delle Finanze e resi pubblici.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di fonti normative preordinate.

ART.5
DETERMINAZIONE INCIDENZA TRIBUTARIA

1. Le tariffe ed aliquote tributarie, i canoni, tariffe e corrispettivi per l'utilizzazione del patrimonio comunale, per la fornitura di beni o prestazioni di servizi, sono determinati per ciascun anno entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe, aliquote e canoni sono determinati annualmente dalla Giunta Comunale nell'ambito dei Principi di Politica Tributaria prefissati dal Consiglio Comunale e secondo i seguenti principi:
a) per i tributi, nell'ambito dei limiti fissati dalla Legge in modo tale da garantire da un lato una equa pressione fiscale rapportata alle esigenze delle fasce sociali, dall'altro l'equilibrio economico-finanziario del bilancio;
b) per le tariffe e corrispettivi, in modo tale da perseguire la copertura dei costi complessivi dei servizi cui si riferiscono, ad eccezione di quelli che il Consiglio Comunale classifichi di "elevata rilevanza sociale", per i quali saranno fissate percentuali di copertura differenziate;
c) per i canoni, in modo tale da assicurare la maggiore redditività dei beni comunali.

ART.6
GESTIONE SERVIZIO

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie relative alle attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446:

a) Gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli artt. 24,25,26,28 della L. 142/90;

b) Affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22 comma 3 lett. c) della L. 142/90;

c) Affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22 comma 3 lett. e) della L. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446;

d) Affidamento in concessione mediante procedura di gara al concessionario di cui al DPR 28/1/88 n. 43 o ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446.

2. La programmazione delle forme di gestione è effettuata dal Consiglio Comunale di norma a cadenza triennale, secondo criteri di massima economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e facilità di fruizione per l'utenza.

3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2 saranno proposte da apposita documentata relazione del Responsabile del settore entrate, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

5. E' vietata ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

CAPO II **RESPONSABILITA'**

ART.7 **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il funzionario responsabile, individuato per ciascun servizio con Decreto Sindacale, in conformità al piano esecutivo di gestione (PEG) cura tutte le fasi connesse alla riscossione delle entrate (istruttoria, controllo, verifica, accertamento, liquidazione, sanzioni).
2. Sottoscrive in rappresentanza dell'Ente, tutti gli atti presupposti e comunque connessi alla riscossione delle entrate; appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione dei tributi e delle altre entrate, anche quando il servizio risulti concesso a terzi.
3. Eventuali concessionari della riscossione assumono la veste di responsabili dei servizi oggetto della concessione.

ART.8 **VERIFICA E CONTROLLO**

1. I responsabili delle entrate provvedono al tempestivo controllo di versamenti, dichiarazioni e denunce e di ogni altro adempimento effettuato dal contribuente.
2. L'attività di verifica e controllo può comportare supplementi di istruttoria nei confronti del contribuente.
3. L'attività istruttoria sarà effettuata nel rispetto dei principi di cui alla Legge 7/8/90 n. 241.
4. Periodicamente il responsabile delle entrate effettuerà controlli a campione per verificare la veridicità delle singole posizioni dei contribuenti.

ART.9 **LIQUIDAZIONE**

1. Il responsabile di ciascun servizio espleta l'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali nel rispetto dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.
2. Garantisce inoltre la diffusione ai contribuenti di tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al contribuente ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
5. La dichiarazione scritta del contribuente di accettare la iscrizione a ruolo del tributo di riferimento per un importo determinato assume valore di provvedimento di liquidazione.
6. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

ART.10
ACCERTAMENTI E RETTIFICHE

1. Il responsabile di ciascun servizio espleta l'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli cespiti di entrata. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
2. L'atto di accertamento di cui al comma precedente deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
3. Si applica comunque il V comma del precedente art.9.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

CAPO III SANZIONI

ART.11 COMPETENZA

1. Il Consiglio Comunale per ciascun tipo di entrata fissa e determina le sanzioni che saranno applicate dal responsabile di cui al precedente art.7.

ART.12 RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

1. Il responsabile del servizio o l'eventuale concessionario della riscossione, sono abilitati alla rappresentanza processuale dell'Ente, anche senza difensore.
2. Eventuali convenzioni con professionisti abilitati per l'assistenza in giudizio dovranno prevedere l'applicazione dei tariffari minimi di legge.

ART.13 RISCOSSIONE VOLONTARIA

1. La riscossione volontaria delle entrate avverrà nelle forme e nei modi previsti dal vigente regolamento di contabilità.

ART.14 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle entrate avverrà nelle forme previste dal RD 14/4/1910 n. 639 se svolta in proprio o affidata in convenzione di cui al precedente art. 6 I comma lett. B; con le procedure previste dal DPR 29/9/73 n. 602, qualora affidata al concessionario di cui al DPR 28/01/1988 n. 43.
2. Qualora si appalesi più conveniente la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali potrà avvenire mediante ricorso al giudice ordinario.
3. La titolarità dell'azione coattiva spetta al responsabile del servizio di cui al precedente art.7.
4. E' fissato in L. 20.001 il limite al di sotto del quale non si procede al rimborso o al recupero coattivo.

ART. 15 MODIFICHE ACCERTAMENTI

1. In qualunque momento il responsabile del servizio può annullare o revocare o modificare l'atto ritenuto illegittimo o erroneo valutando comunque:
 - a) probabilità di soccombenza in caso di giudizio
 - b) valore della lite
 - c) eventuale costo della difesa

CAPO IV ACCERTAMENTO PER ADESIONE

ART. 16 AMBITO APPLICAZIONE

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito per adesione del contribuente ogni qualvolta vi siano elementi suscettibili di apprezzamento valutativo.
2. Il ricorso all'istituto è escluso in presenza di elementi oggettivi certi che delimitino l'obbligazione tributaria, nelle questioni di diritto, sulle liquidazioni di tributi conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni.
3. Il responsabile del servizio tributario valuterà in sede di contraddittorio il rapporto costo/benefici della operazione transattiva.
4. L'adesione e definizione da parte di uno solo degli obbligati che soddisfi l'obbligo tributario, estingue l'intera obbligazione nei confronti di tutti gli obbligati.

ART. 17 ATTIVAZIONE D'UFFICIO

1. Il tentativo di adesione può essere attivato dal responsabile del servizio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, con invito scritto, notificato al contribuente.
2. L'attivazione del procedimento d'ufficio non è obbligatorio come non è obbligatoria la partecipazione del contribuente invitato.

ART. 18 ATTIVAZIONE DEL CONTRIBUENTE

1. Il tentativo di adesione può essere attivato dal contribuente dopo la notifica dell'avviso di accertamento con apposita istanza in carta libera, che riporti le generalità del contribuente, il codice fiscale e il recapito telefonico.
2. L'Ufficio preposto predispone appositi modelli per l'istanza di adesione.
3. La presentazione della istanza sospende i termini per il pagamento e per l'impugnativa per gg. 90.
4. L'avvenuta impugnativa dell'accertamento preclude l'accesso al tentativo di adesione.
5. Il responsabile del servizio convoca il contribuente richiedente e definisce la pratica, in senso positivo o negativo, entro 30 giorni dalla richiesta, facendo constare le fasi del procedimento in apposito verbale.
6. La mancata presentazione del contribuente nel giorno ed ora di convocazione, senza giustificato motivo, comporta la rinuncia alla definizione per adesione.
7. Qualora intervenga accordo verrà redatto apposito verbale di accertamento per adesione sottoscritto da entrambe le parti, nel quale saranno indicate le motivazioni dell'accordo, gli elementi per il calcolo del tributo e la liquidazione del tributo, distintamente per imposta interessi e sanzioni.

ART. 19 DEFINIZIONE

1. Il tributo definito per adesione sarà versato entro 30 gg. dalla sottoscrizione, dell'accertamento per adesione nei modi concordati nel verbale di adesione.
2. La mancata prova da parte del contribuente del versamento comporta la risoluzione dell'accordo transitivo.
3. Nel caso di definizione della tassa smaltimento RSU l'adesione si considera perfezionata con l'iscrizione a ruolo del tributo concordato.
4. Gli importi fino a £. 500.000 sono ammessi a pagamento in due rate; gli importi oltre le £. 500.000 sono ammessi al pagamento in quattro rate. Nel caso di rateizzazione sarà applicato l'interesse legale in ragione dell'anno.

ART. 20 EFFETTI

1. Il versamento del tributo concordato, o l'iscrizione a ruolo nel caso di tassa smaltimento RSU, annulla l'avviso di accertamento definito con adesione.
2. L'accertamento con adesione, non è impugnabile, né integrabile, né modificabile da entrambe le parti.
3. L'ufficio comunale può procedere ad ulteriori accertamenti qualora successivamente all'adesione emergano elementi nuovi.

ART. 21 RIDUZIONE SANZIONI

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso entro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.
Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE PROPRIE

SOSTITUZIONE COMMA 4 DELL'ART 19

DEFINIZIONE

4. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione ovvero di sospensione della riscossione per un anno e di eventuale successiva rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito

Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

a1. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.

b1. Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

c1. In ogni caso la richiesta di dilazione e/o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

d1. Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.

La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi, e non al totale del tributo dovuto, così determinate:

- ^{3 Rate}
~~- fino a € 258,24 - discrezionalmente commisurata alle singole necessità dei richiedenti~~
- da € 258,24 a € 516,46 fino ad un massimo di 6 rate mensili
 - da € 516,46 a € 2.582,28 fino ad un massimo di 12 rate mensili
 - da € 2.582,29 a € 5.164,57 fino ad un massimo di 18 rate mensili
 - da € 5.164,57 a 10.329,14 fino ad un massimo di 36 rate mensili
 - oltre 10.329,14 fino ad un massimo di 60 rate mensili

a. In alternativa a quanto sopra può essere concessa la sospensione fino ad un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza.

b. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 5.164,57 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

c. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo

d. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

ART.22
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento esplicherà effetti con decorrenza 1/1/1999.

ART.23
ABROGAZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni precedente norma regolamentare incompatibile.